

VII. Stabilita la massima, che il Dazio sull'introito, e consumo del Pesce tanto in Venezia, che nella Città di Chiozza proveniente come sopra tanto dall' Istria, e Dalmazia Suddita, che da altri Luoghi, e Valli non Suddite, Comunità, Luoghi, e Valli del Dogado non più abbia ad esigersi secondo l'antecedente pratica il 26. per Cento sul valore di detto Pesce venduto all'Arte de' Compravendi, ma invece si debba regolare il Dato sul peso del Pesce stesso, che verrà condotto alle Pubbliche Pescarie, ed esposto alla Vendita, così per semplificare possibilmente l'esazione di detto Regio Diritto, sarà osservata in avvenire per il suo pagamento da ogni Conduttore, e Compravendi Pesce la Tariffa posta in fine di questi Capitoli, nella quale resta specificata l'importanza del Dazio a Libbra per le diverse qualità, e specie di Pesce soggetto al medesimo, la quale importanza dovrà essere pagata metà dal Proprietario del Pesce, e l'altra metà da' Compravendi secondo il metodo solito praticarsi in passato.

VIII. Sarà obbligo del Daziere di pagar a' Conduttori del Pesce il prezzo del Pesce stesso, da loro venduto a' Compravendi, e ciò entro il termine di un giorno, trattandosi unicamente sul prezzo stesso l'importar del Dazio per la metà loro spettante, e mancando al pronto pagamento, come sopra,